



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 61/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 10 giugno 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio

2017 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Vista le delibere n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019 e 2020;

Viste la relazioni sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Scarmagno (To)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3 e a maggio 2020 n. 4 con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i

rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre

in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Dall'esame delle relazioni del revisore sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di Scarmagno (To) (Ente con popolazione calcolata al 31 dicembre 2018 pari a 855 abitanti) sono emerse alcune criticità inerenti la tempestività dell'alimentazione delle banche dati pubbliche, la gestione degli adempimenti riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la capacità di riscossione delle entrate proprie e la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta con nota n. 665 del 25 febbraio 2020 a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione e, da ultimo, con *email* del 28 maggio 2020.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

1. Certificazioni di bilancio ai sensi dell'art. 161 del TUEL – rendiconto 2017 e 2018

In sede istruttoria è stato rilevato che, dalla consultazione della banca dati telematica del Ministero dell'Interno "*Finanza Locale*", il Comune di Scarmagno non risultava aver trasmesso i certificati relativi al rendiconto di gestione 2017 e 2018 secondo le modalità e i termini previsti dall'allora vigente art. 161 del TUEL, il cui comma 3 prevedeva che "[l]a mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale".

Al riguardo l'Ente, invitato a fornire chiarimenti in ordine alla criticità segnalata, ha rappresentato che il mancato invio di tali certificati era "*dovuto a un problema di firma digitale sul certificato*". Al contempo è stato comunicato l'avvenuto invio di entrambi i certificati tramite posta elettronica certificata secondo le prescritte modalità.

Da ultimo, con *email* del 28 maggio 2020, l'Ente ha fornito assicurazione in ordine all'accettazione ed al corretto caricamento dei certificati nella menzionata banca dati del Ministero dell'Interno.

Sul punto la Sezione, nel prendere atto che l'Ente, sebbene a seguito dell'istruttoria avviata, ha sanato la segnalata irregolarità, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla rilevanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi che confluiscono nelle banche dati pubbliche. Come recentemente rimarcato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9/2020/INPR del 19 maggio 2020, tali flussi informativi non costituiscono meri adempimenti statistici, ma rappresentano indispensabili strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.

La medesima Sezione delle autonomie ha specificato in primo luogo che *"[l]'obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari"*.

Con specifico riguardo all'inadempimento, ora sanato, relativo al mancato invio del certificato previsto dall'allora vigente art. 161 del TUEL, si rileva che la conseguente sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno avrebbe potuto costituire per l'Ente un *vulnus* per una sana gestione, comportando il mancato introito delle risorse necessarie per sostenere le spese utili all'esercizio delle proprie funzioni, con conseguente esposizione anche a possibili tensioni nella gestione dei flussi di cassa.

Ciò posto, si invita l'Ente a porre maggiore attenzione a tale adempimento tenendo conto dell'ora vigente art. 161 del TUEL (così come sostituito, a decorrere dal 1° novembre 2019 dall'art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), il cui comma 4 prescrive che *"[d]ecorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [c.d. BDAP], compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019"*.

In questo l'Ente deve ricevere ogni necessario supporto dall'Organo di revisione, in ordine al quale, la Sezione delle autonomie, con la richiamata deliberazione n. 9/2020/INPR ha evidenziato che *"è compito dell'Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario annesso [...] nonché negli omologhi dati trasmessi alla BDAP"*.

2. Debiti fuori bilancio

Dall'esame della Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto dell'anno 2017 (cfr. pag. 18) è emerso che in tale esercizio l'Ente risulta aver realizzato un debito fuori bilancio pari ad euro 10.665,48, riconosciuto ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL.

È stato quindi richiesto all'Ente di precisare quali sono i motivi per cui, non osservando quanto indicato dalla nota prot. n. 001296-09/07/2018-AUT-A91-P (inviata agli Enti territoriali dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie), non è stato caricato sul sistema "Con.Te" il *Questionario relativo ai debiti fuori bilancio per l'esercizio 2017* debitamente compilato.

È stata inoltre richiesta evidenza documentale dell'invio della deliberazione di riconoscimento del debito alla Procura contabile ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'Ente, nel confermare la correttezza del dato indicato dall'Organo di revisione, coincidente con quello presente nella delibera consiliare n. 18 del 27 luglio 2017 di riconoscimento del debito, rappresentava che *"[n]ei primi mesi dell'esercizio 2018, la responsabile del servizio finanziario, presenza assidua e storica dell'ente, è stata collocata a riposo. L'amministrazione ha infruttuosamente cercato nei comuni limitrofi personale disposto a sopperire alla mancanza per questa motivazione la scadenza di cui sopra non è stata evasa"*.

Non è stata invece fornita evidenza dell'invio della citata delibera alla locale Procura erariale.

Si precisa, per completezza, che la predetta delibera consiliare n. 18 del 2017, estratta dal sito Internet del Comune, è la delibera adottata dall'Ente ai sensi dell'art. 194 del TUEL in relazione ad un debito fuori bilancio di euro 10.665,48 connesso all'esecuzione della sentenza n. 529 del 14 giugno 2017 emessa dal Tribunale di Ivrea nell'ambito di un giudizio risarcitorio relativo ai danni subiti da una persona durante una manifestazione equestre svoltasi nel 2008 durante la festa patronale su un'area di proprietà comunale. L'importo riconosciuto, in particolare, è costituito dall'entità della franchigia prevista dal contratto di assicurazione in essere per la copertura dei rischi derivanti da simili eventi.

Al riguardo si evidenzia che la compilazione di tale questionario costituisce lo strumento che consente alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786 (convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51), di riferire annualmente al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla finanza locale e sugli Enti i cui consuntivi si chiudono in disavanzo o rechino l'indicazione dei debiti fuori bilancio.

La compilazione del questionario avviene tramite il sistema Con.Te. e per l'anno 2017 la Sezione delle autonomie, con nota n. 1296 del 9 luglio 2018, richiedeva a tutte le Città Metropolitane, le Provincie ed i Comuni di provvedere a tale adempimento entro il 30 agosto 2018.

Per altro verso, si ricorda che l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede l'obbligo di invio dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti.

Ciò posto, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla corretta e tempestiva attuazione di tutti gli adempimenti connessi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ricordando che gli stessi derivano da specifiche previsioni normative.

In ordine alle prospettate difficoltà organizzative connesse al collocamento a riposo del responsabile finanziario, la Sezione non può che prenderne atto evidenziando che le stesse non possono giustificare il mancato adempimento di obblighi di legge, fermo restando che il pensionamento del responsabile finanziario non può essere considerato un evento imprevisto per il quale, verosimilmente, si sarebbero potute adottare con maggiore tempestività le iniziative necessarie per l'avvicendamento di una figura professionale di tale rilievo, evitando discontinuità nella gestione dei uno dei servizi di maggiore valenza ai fini della corretta amministrazione dell'Ente.

Al riguardo si richiamano anche le osservazioni svolte dall'Organo di revisione con la relazione al rendiconto dell'anno 2018 nella parte in cui (vgs. pag. 21) l'Ente viene invitato a *"procedere alla ricerca di una risorsa stabile per l'Ufficio finanziario in quanto ritenuta [...] una figura fondamentale per l'Ente stesso"*.

Ad ogni modo, anche per i predetti adempimenti si evidenzia l'importanza delle funzioni dell'Organo di revisione, chiamato a vigilare sulla corretta attuazione di tali adempimenti da parte dell'Amministrazione comunale.

Al contempo, considerata l'origine del debito fuori bilancio, derivante da una sentenza emessa nell'ambito di un giudizio civile, la Sezione rammenta all'Ente che, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5.2. lettera h) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011) *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in*

presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva".

Al riguardo, nell'evidenziare che il risultato di amministrazione del rendiconto dell'anno 2016 non presentava alcun accantonamento a titolo di fondo contenzioso, si ritiene che, nel caso specifico, la presenza nel contratto di assicurazione di una franchigia costituisce un'informazione già nota per cui l'Ente avrebbe dovuto effettuare il relativo accantonamento ai sensi del predetto principio contabile.

Ciò posto, la Sezione invita l'Ente, per il tratto a venire, ad attenersi al predetto principio contabile ricordando che la costituzione di un fondo contenzioso adeguatamente alimentato pone al riparo dagli effetti di sentenze che potrebbero comportare la condanna al pagamento di importi che potrebbero minare gli equilibri di bilancio.

3. Capacità di riscossione delle entrate proprie e tempestività dei pagamenti

Dall'esame dei dati finanziari presenti nei prospetti contabili allegati ai rendiconti 2017 e 2018 caricati sulla BDAP è emerso come la capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente segni un peggioramento.

In particolare, si segnala che nell'esercizio 2017 la capacità riscossione specifica delle entrate del titolo I e III risulta pari rispettivamente al 71% e all'88%, mentre nell'esercizio 2018 la stessa scende rispettivamente al 52% e all'80%.

Particolarmente critica appare la capacità di riscossione in conto residui per la quale, per il titolo I, nell'anno 2017, l'Ente, a fronte di residui iniziali di euro 258.213,33, ha riscosso euro 47.830,18, pari ad una percentuale del 18,52%.

Percentuale che nell'anno 2018 scende al 13,78% con un importo riscosso di euro 43.560,01 a fronte di residui iniziali di euro 316.095,12.

Per le entrate del titolo III si presenta una situazione analoga avendo l'Ente, nell'anno 2017, riscosso euro 6.800,42, ovvero il 35,07% dei residui iniziali di euro 19.388,59. Nel 2018 la situazione peggiora essendo stati riscossi il 12,33% dei residui iniziali (riscossi euro 1.759,57 su euro 14.265,19).

Considerati gli importi in valore assoluto, la situazione sembra più critica con riguardo alle entrate del titolo I.

Al riguardo l'Ente, invitato a relazionare in merito alle cause di tale criticità e a specificare le misure adottate per poter migliorare la capacità di riscossione, si è limitato a

rappresentare che “[l]’insufficienza di personale ha portato ad un trend peggiorativo degli incassi. Già nel corso dell’esercizio 2019 si nota un incremento degli stessi. È volontà dell’amministrazione provvedere con accertamenti per la riscossione dei tributi ancora da incassare relativi all’anno 2018”.

Le criticità nella riscossione sono peraltro confermate da un peggioramento dell’indice annuale di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali che, rispetto al 2017 in cui l’indicatore era nei limiti di legge (- 19,95), nel 2018 diventa positivo per + 8,39 e nel 2019 peggiora ulteriormente (+ 28,64).

In sede istruttoria, peraltro, è stata rilevata la mancata pubblicazione dell’indicatore dell’anno 2018, nonostante l’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013. Irregolarità ora sanata dall’Ente.

Sul punto la Sezione, nel prendere atto delle difficoltà organizzative rappresentate dall’Ente connesse all’insufficienza di personale, osserva che la riscossione delle entrate costituisce una funzione essenziale per poter garantire l’effettiva copertura delle spese. Sebbene nel rendiconto dell’anno 2018 risulti un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che appare congruo (euro 318.374,86) considerata l’entità dei residui attivi provenienti da esercizi pregressi (euro 355.656,19), resta fermo che la riscossione delle entrate è indispensabile per alimentare il flusso di cassa e non esporre la gestione finanziaria a tensioni che potrebbero sfociare nell’esigenza di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, con i conseguenti oneri finanziari da sostenere.

Una regolare gestione dei flussi di cassa, peraltro, costituisce anche il necessario presupposto per poter garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Ciò posto si invita l’Ente a adottare ogni misura necessaria, per un verso, a migliorare la capacità di riscossione, con particolare riguardo alle entrate del titolo I e, per altro verso, a ricondurre l’indicatore di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali nei limiti di legge.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull’osservanza delle predette indicazioni nell’ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente

svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- il ritardo nell'invio al Ministero dell'Interno delle certificazioni dei dati dei rendiconti degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'allora vigente art. 161 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
- per l'anno 2017, il mancato invio del questionario relativo ai debiti fuori bilancio;
- tra gli anni 2017 e 2018 un peggioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo I e III);
- tra gli anni 2017 e 2019 un peggioramento dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali;
- la ritardata pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti sul sito Internet istituzionale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013,

INVITA

L'Ente:

- ad assicurare la correttezza e la tempestività dei flussi informativi che confluiscono nelle banche dati pubbliche;
- ad inviare alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio indicata al punto 2.;
- a porre in essere tutti gli adempimenti connessi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio al verificarsi di tale circostanza;
- a adottare ogni misura necessaria, per un verso, a migliorare la capacità di riscossione, con particolare riguardo alle entrate del titolo I e, per altro verso, a ricondurre l'indicatore di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali nei limiti di legge;
- a dare corretta attuazione dei criteri di determinazione del fondo contenzioso al verificarsi dei presupposti indicati dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.


Sollecita l'Organo di revisione a fornire all'Ente ogni dovuta collaborazione per il rispetto dei diversi adempimenti relativi all'alimentazione delle banche dati e a svolgere un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Scarmagno (TO) e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per gli aspetti riguardanti il riconoscimento del debito effettuato con delibera consiliare n. 18 del 2017 (vgs. punto 2.), si dispone l'invio della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore
Dott. Marco Mormando



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **11/06/2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

